C O M U N E DI T R I G O L O

Provincia di Cremona

-

DELIBERAZIONE N. 7 .

_ Codice Ente : 10813

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

L'anno **DUEMILACINQUE** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 18:30 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1)	**BIAGGI ALFONSO CESARE**	X	
2)	**MATTI BATTISTA**	X	
3)	**BIONDI ROSA ANGELA**	X	
4)	**ANTONIAZZI GIOVANNI**	X	
5)	**SPOLDI GIANNENRICO**	x	
6)	**CONTARDI ERNESTINO**	X	
7)	**SAMARANI MARCO**	X	
8)	**BONAZZI FLAVIO**	X	
9)	**VALCARENGHI EZIO**	X	
10)	**AMBROGI GIAN PAOLO**		X
11)	**BODONI ALESSANDRA**		X
12)	**MILANESI FABIO**		X
13)	**VAIANI FERDINANDO**	X	
	TOTALI	10	3

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA ELENA NOVIELLO _____

Accertata la validità dell'adunanza il DOTT. ALFONSO CESARE BIAGGI in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberate in merito all'oggetto sopraindicato.

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.).

(Regolamento ICI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione C.C. n. 7 in data 24.02.2005 composto da n. 24 articoli.

VISTE le osservazioni esposte Ministero dell'Economia e delle Finanze nella Sua nota del 27.03.2006, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 03.04.2006 al n. 1146 che si riportano integralmente:

1) Nell'articolo 4, comma 2, va soppresso il periodo da "Si procederà ad accertamento….." fino a "imposta comunale", poiché risulta incompatibile con la norma regolamentare adottabile ai sensi della leggera g) dell'articolo 59, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1992, n. 446, la cui "ratio" è quella di indurre i proprietari di aree fabbricabili a dichiarare i valori venali imponibili non inferiori a quelli predeterminati dall'Ente locale nell'ottica, precipua, di evitare l'accertamento del maggior valore ed il relativo contenzioso.
   Ne consegue che , vigendo tale ultima disposizione, l'esercizio del potere di accertamento previsto dall'articolo 11, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è legittimo solo qualora non venga rispettato, da parte del contribuente, il limite minimo di valore parametrato dal Comune.
   Ciò in quanto, l'utilizzazione di detti valori imponibili, ancorché dichiarati nella misura minima, neutralizza tale potere, nel senso che sottrae al Comune la possibilità di rimettere in discussione il rapporto di imposta, il quale risulterà, comunque, definito in relazione alla base imponibile così predeterminata.
   Nessuna rilevanza, peraltro, può assumere il fatto che, agli effetti di altri tributi, tali aree siano state dichiarate od accertate, ancorché negli anni successivi, per valori superiori, avendo l'ente impositore , per la fattispecie in argomento provveduto, con apposita norma regolamentare, ad auto limitare il proprio potere di accertare nuova materia imponibile.
2) Il comma 2 dell'articolo 5 va eliminato in quanto l'agevolazione prevista nella lettera b), comma 1, dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, può essere riconosciuta laddove il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo, che possiede e conduce il terreno edificatorio, risulti iscritto nell'elenco di cui all'articolo 11 della Legge 09.01.1963 n. 9 e soggetto al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti;
3) Il comma 1 dell'articolo 16 va soppresso, poiché l'attribuzione all'Organo esecutivo del potere di decidere le azioni di controllo, è subordinata all'introduzione integrale della semplificazione e razionalizzazione del procedimento di accertamento di cui all'articolo 59, comma 1, lettera l) del citato Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446.

RITENUTO opportuno effettuare le modifiche al Regolamento dell'imposta comunale sugli immobili sulla base delle osservazioni sopra esposte.

VISTO l'esito di dibattito allegato al presente atto.

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli n. , astenuti n. , contrari n.

DELIBERA

1. Di approvare le premesse del presente atto

2. di modificare, per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. – costituito da n. 24 articoli, procedendo alla riformulazione degli articoli 4, 5 e 16 nel seguente modo:

A) **Nell'articolo 4, comma 2, va soppresso il periodo da "Si procederà ad accertamento….." fino a "imposta comunale",e pertanto lo stesso diviene il seguente:**

Comma 2: "Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/92. Non si procede ad accertamento nel caso in cui l'imposta risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella che sarà approvata con atto separato".

B) Il comma 2 dell'articolo 5 va eliminato e pertanto, quest'ultimo diviene il seguente:

"**Ai fini di quanto disposto dalla normativa in materia, art. 2, comma 1, lett. b) ed art. 9 D.Lgs. n. 504/92, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere riconfermata dalla iscrizione negli appositi elenchi, ai sensi dell'art. 11, L. 09.01.1963 N. 9, con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.**

C) Il comma 1 dell'articolo 16 va soppresso e, pertanto, quest'ultimo diviene il seguente:

"La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evazione.

La giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli ufficiper la gestione del Tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

Nell'ambito dell'attività di controllo del tributo, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, con atto della Giunta Comunale possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto."

3. Di confermare il presente regolamento in ogni sua altra parte.

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco Presidente
dott. Alfonso Cesare Biaggi

Il Segretario Comunale
dott.ssa Elena Noviello

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 viene oggi pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Trigolo, lì _____

Il Segretario Comunale

dott.ssa Elena Noviello

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. n. 267/2000.

in data _____ il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Trigolo, li _____

Il Segretario Comunale

dott.ssa Elena Noviello

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Trigolo, li _____

Il Segretario Comunale
dott.ssa Elena Noviello

COMUNE DI TRIGOLO
PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Europa 3 26018 TRIGOLO
Tel. 0374 370122 Fax 0374 370537
C.F. e p. IVA 00304290190
E-mail : comunetrigolo@libero.it

ALLEGATO
DELIB. C.C. N. 7/24.02.2005

ESITO DI DIBATTITO

Illustra il punto, su delega del Sindaco, l'assessore Matti, che s i sofferma sulla scelta effettuata di individuare nel regolamento ICI le pertinenze.

IL SINDACO
DOTT. ALFONSO CESARE BIAGGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ELENA NOVIELLO